



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE,  
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2010**

Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica costituzionale rappresenta la formalizzazione di un legittimo auspicio ufficializzato dal Presidente della Repubblica, in data 22 maggio 2010, all'atto della promulgazione della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sugli incentivi, con lettera scritta al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Scrive, infatti, il Presidente della Repubblica – dopo aver stigmatizzato e criticato la tecnica legislativa che ha portato al testo definitivo del disegno di legge di conversione promulgato – «Più in generale rilevo che, sulla base delle norme costituzionali vigenti e della costante prassi applicativa formatasi in conformità all'interpretazione largamente prevalente, non si è ritenuto possibile un rinvio parziale delle leggi, neppure nel caso in cui le stesse abbiano ad oggetto la conversione di decreti-legge, né è apparsa configurabile una rimessione in termini delle Camere in caso di richiesta di riesame delle leggi di conversione da parte del Capo dello Stato: ipotesi che meriterebbero peraltro di essere prese in considerazione, anche per via di revisione costituzionale, insieme ad una rigorosa disciplina del regime di emen-

dabilità dei decreti-legge, al fine di realizzare un migliore equilibrio tra i poteri spettanti al Governo, alle Camere e al Presidente della Repubblica nell'ambito del procedimento legislativo».

Il presente disegno di legge costituzionale, pertanto, tenta di recepire i due obiettivi presidenziali. Esso, da un lato, consentirebbe al Capo dello Stato la promulgazione anche «parziale» delle norme definitivamente approvate dalle Camere, dall'altro si trasporterebbero a norma costituzionale i principi contenuti nella legge 23 agosto 1988, n. 400, ritenuta già dalla Presidenza della Repubblica norma di carattere «ordinamentale».

Segnatamente, in riferimento alla decretazione d'urgenza, la presente proposta ha l'obiettivo di integrare i presupposti di necessità ed urgenza (articolo 77 della Costituzione vigente) con obblighi di carattere contenutistico: norme di immediata applicazione, specifiche, omogenee e corrispondenti al titolo. Trasferendo, inoltre, tali parametri anche sulla legge di conversione si eviterebbe – dopo mirate modifiche dei regolamenti parlamentari – un *extra* caricamento delle leggi di conversione dei decreti-legge, diventati ormai un *modus operandi* legislativo ordinario: determinando gravissimi squilibri di carattere costituzionale e normativo.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)*

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)*

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».